



Comune di Livorno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

**Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 18/02/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 254 del 22/12/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 139 del 20/07/2022
Modificato con delibera di C.C. n. 173 del 30/09/2022
Modificato con delibera di C.C. n. 236 del 22/12/2022
Modificato con delibera di C.C. n. 145 del 29/06/2023
Modificato con delibera di C.C. n. 230 del 21/11/2023
Modificato con delibera di C.C. n. 30 del 29/02/2024**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

Art. 2

Funzionario Responsabile

Art. 3

Presupposto del canone

Art. 4

Pubblicità e trasparenza dei procedimenti amministrativi

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 6

Domanda per il rilascio di concessione

Articolo 6-bis

Domanda per il rilascio della concessione per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore

Art. 7

Istruttoria della domanda

Art. 7-bis

Rinnovo concessioni suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed assimilati

Articolo 7-ter

Istruttoria della domanda per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore

Art. 8

Occupazione d'urgenza

Art. 9

Occupazioni senza titolo o abusive

Art. 10

Concessione

Art. 11

Obblighi del titolare della concessione

Art. 12

Cessazione dell'occupazione. Subentro nella concessione.

Articolo 12-bis

Cessazione dell'occupazione - subentro nella concessione per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore

Art. 13

Durata delle concessioni di suolo pubblico permanente. Rinnovo della concessione

Articolo 13-bis

Proroga della concessione di suolo pubblico temporaneo per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore

Art. 14

Decadenza dalla concessione

Art. 15

Modifica, sospensione e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

Art. 16

Rinuncia o modifica della concessione da parte del richiedente

Articolo 16-bis

Rinuncia o modifica della concessione da parte del richiedente per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/ potature di durata superiore alle sei ore

TITOLO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 17

Passi carrabili e accessi a raso

Art. 18

Occupazione con impianti di distribuzione carburanti e serbatoi

Art. 19

Occupazione con impianti per erogazione di energie rinnovabili a tutela dell'ambiente

Art. 20

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Art. 21

Attività di propaganda elettorale

Art. 22

Fognature

Art. 23

Cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 24

Tipologie degli impianti pubblicitari

Art. 25

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Art. 26

Esposizione pubblicitaria e soggetto passivo

Art. 27

Autorizzazione

Art. 28

Decadenza, revoca, modifica e sospensione dell'autorizzazione

Art. 29

Rinuncia all'autorizzazione da parte del richiedente

Art. 30

Rimozione della pubblicità

Art. 31

Le esposizioni pubblicitarie abusive

Art. 32

Esposizione pubblicitaria su beni o aree comunali

TITOLO V – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 33

Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

Art. 34

Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO VI – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 35

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Art. 36

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Art. 37

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 38

Determinazione del canone

Art. 39

Clausola di salvaguardia

Art. 40

Esenzioni dal versamento del canone previste dalla legge

Art. 41

Esenzioni regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 42

Esenzioni regolamentari per l'esposizione pubblicitaria

Art. 43

Riduzioni del canone

Art. 44

Patrocinio da parte della Giunta

TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 45

Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni

Art. 46

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Art. 47

Riduzione del canone delle Pubbliche Affissioni

Art. 48

Esenzioni dal canone delle Pubbliche Affissioni

Art. 49

Modalità di espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni

TITOLO VIII - CANONE MERCATALE

Art. 50

Presupposto del canone

Art. 51

Soggetto passivo

Art. 52

Rilascio della concessione e versamento del canone

Art. 53

Criteri per la determinazione della tariffari

Art. 54

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 55

Tipologie di occupazione in base alla durata

Art. 56
Tariffe

Art. 57
Riduzioni

Art. 58
Termini e modalità di pagamento del canone

Art. 59
Occupazione abusiva

Art. 60
Disposizioni speciali relative al commercio sua area pubblicati

TITOLO IX - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 61
Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 62
Rimborso del canone

Art. 63
Sanzioni

Art. 64
Autotutela

Art. 65
Riscossione coattiva

Art. 66
Regime transitorio

Art.66 bis
Procedure di regolarizzazione d'ufficio delle concessioni per passo carrabile esistente

Art. 67
Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Livorno del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “*canone*” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Il presente Regolamento contiene, altresì, i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Livorno. Il canone mercatale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i vigenti prelievi sui rifiuti di cui alla L. 147/2013 e ss. mm. e ii.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano le entrate sostituite dal presente canone non trovano più applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla loro scadenza naturale.
7. In materia di pubblicità e pubbliche affissioni, il presente regolamento si ispira ai principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo il quale i messaggi pubblicitari non devono contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità del consumatore, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti, e secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone, in tutte le sue forme ed espressioni, evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.

Articolo 2

Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del canone è individuato sulla base del funzionigramma vigente, deliberato dalla Giunta comunale.
2. E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune di avvalersi di soggetti esterni per il supporto amministrativo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Nelle aree comunali si intendono ricomprese anche spazi ed aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Il canone è altresì dovuto per ogni allaccio di fognatura (sia la c.d. “nera”, scarichi di bagni, cucine, etc., che la c.d. “bianca”, pluviali), ossia i tratti di tubatura, griglie, fosse o qualunque altro manufatto che congiunge la condotta fognaria principale e i sistemi di deflusso delle acque piovane pubblici, all'immobile (o gruppo di immobili) di proprietà privata.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso in cui, nell'ambito dell'occupazione del suolo, vi sia pubblicità relativa all'attività per cui è richiesta l'occupazione, il canone dovuto per l'occupazione comprende quello dovuto per l'esposizione pubblicitaria.

4. Nel caso in cui i due presupposti siano indipendenti, resta dovuto il canone rispettivo per ciascuno dei due presupposti.

5. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria implichi l'occupazione del suolo, il canone dovuto per l'esposizione comprende quello dovuto per l'occupazione.

6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Pubblicità e trasparenza dei procedimenti amministrativi

1. Nel rispetto dei principi in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione ed al fine di semplificare l'accessibilità per gli utenti, tutti i procedimenti amministrativi contemplati dal presente Regolamento sono pubblicati sulla “*Rete Civica*” del sito istituzionale del Comune di Livorno.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione anche temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile comunale, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte del comune, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. Le occupazioni per lavori edili devono essere necessariamente temporanee e, perciò di durata inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di proroga delle stesse.
4. Qualora l'occupazione per interventi edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore insista su stalli di sosta a pagamento, è necessario presentare domanda di suolo pubblico nelle forme previste dagli articoli seguenti munendosi di nulla osta da parte del concessionario di tali aree. In assenza di detto nulla osta non sarà possibile rilasciare la concessione e l'eventuale occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 6 Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree di cui all'art. 5 del presente regolamento, deve presentare la relativa domanda con la modalità indicata nel relativo procedimento amministrativo, come descritto nella “*Rete Civica*” sul sito istituzionale del Comune.
2. La domanda deve indicare:
 - a) scopo e destinazione dell'area di cui si chiede la concessione;
 - b) i dati del soggetto passivo richiedente (generalità, domicilio fiscale e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale, rappresentante legale, sede legale e p. iva, se persona giuridica);
 - c) l'ubicazione esatta e la superficie dell'area che si chiede di occupare, con l'eventuale produzione di documentazione tecnica (grafici, disegni, fotografie ecc.) secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, come da relativo procedimento;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eseguire e le modalità d'uso;
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) l'impegno ad osservare tutte le condizioni contenute nella regolamentazione comunale e nelle leggi in vigore, nonché nelle eventuali successive modifiche, per quanto attiene sia l'occupazione del suolo pubblico che l'esercizio delle attività per le quali l'occupazione stessa è richiesta.
3. Il Comune può richiedere il pagamento di spese di sopralluogo e di istruttoria.
4. Sono legittimati alla richiesta di concessione di suolo pubblico con passi carrabili i soli titolari di diritti reali sull'area/ immobile a cui dà accesso il passo carrabile adiacente, con eccezione dei contratti di leasing. In caso di proprietà del bene servito dal passo deve essere allegata una dichiarazione scritta di autorizzazione in favore del richiedente, corredata di copia dei documenti di riconoscimento dei soggetti interessati. Sono altresì legittimati alla richiesta, i concessionari di beni pubblici per la durata della loro concessione.

4. Nel caso di passo carrabile a servizio di area su cui risulta costituito un condominio, la domanda

deve essere presentata a nome del condominio medesimo dall'Amministratore pro-tempore.

5. Le domande devono essere presentate nei tempi e con le modalità indicate in ciascuno dei procedimenti relativi alle singole fattispecie.

6. Nel caso in cui l'occupazione interessi solo parte dell'arco della giornata e si protragga per più giorni, l'interessato deve indicare per tutti i giorni dell'occupazione la stessa o le stesse fasce orarie.

7. Per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, il relativo titolo concessorio si intende rilasciato unitamente, ed è comunque ricompreso nel permesso a costruire o in altro provvedimento autorizzatorio.

8. Per la richiesta relativa alla collocazione di tende solari (le cui caratteristiche sono indicate nel vigente Regolamento Edilizio) su facciate di edifici la cui titolarità non è esclusiva di un singolo soggetto, è necessaria l'autorizzazione anche degli altri comproprietari; in caso di condominio costituito è necessaria l'autorizzazione dell'Amministratore pro-tempore o la delibera di assemblea condominiale nella quale viene autorizzato l'intervento.

Articolo 6-bis

Domanda per il rilascio della concessione per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree di cui all'art. 5 del presente regolamento, per procedere a lavori edili/interventi su immobili quali, a titolo meramente esemplificativo, restauro, manutenzione ordinaria e/o straordinaria di immobili, lavori di sostituzione di infissi, installazione condizionatori o pannelli solari, lavori su pareti o coperture, sostituzione macchinari ovvero operazioni di trasloco/potature di durata superiore alle sei ore, deve presentare la relativa domanda con le modalità indicate nel relativo procedimento amministrativo, come descritto nella "Rete Civica" del sito istituzionale del Comune. La domanda per le occupazioni di suolo pubblico per lavori edili su immobili deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data dell'occupazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza disciplinate dall'art. 8 del presente regolamento. La domanda per le occupazioni di suolo pubblico per interventi non edili su immobili, per traslochi/potature di durata superiore alle sei ore, deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'occupazione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali o deve, comunque, essere redatta in conformità a tali modelli ovvero secondo le modalità previste per la procedura per la compilazione/invio a mezzo PEC.

2. La domanda, a pena di improcedibilità, dovrà contenere:

- a) lo scopo e la destinazione dell'area di cui si chiede la concessione;
- b) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché l'eventuale partita IVA, recapito di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
- c) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono e l'indirizzo PEC;
- d) l'indicazione dei dati catastali quali foglio, mappale e subalterno;
- e) l'ubicazione esatta della porzione di suolo pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria alla localizzazione e visualizzazione (quali a titolo esemplificativo rendering, fotografie dell'area circostante, grafici, disegni) con specifica indicazione dei metri lineari e metri quadrati occupati;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) data inizio occupazione e data fine occupazione espressa in giorni mesi ed anni, nonché la durata della medesima tenendo in considerazione che devono essere conteggiati sia il giorno iniziale che finale delle operazioni che si intendono effettuare;
- h) copia non autentica del documento di identità se l'istanza è stata presentata da persona fisica, copia munita di firma digitale del richiedente o di un terzo incaricato, in quest'ultimo caso corredata di procura speciale alla firma se l'istanza è presentata da impresa individuale o persona giuridica;
- i) l'impegno ad osservare tutte le condizioni contenute nella regolamentazione comunale e nelle leggi

in vigore, nonché nelle eventuali successive modifiche, per quanto attiene l'occupazione del suolo pubblico e ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di concessione;

j) eventuale documentazione integrativa necessaria a valutare l'opportunità di concedere l'occupazione.

3. La domanda deve obbligatoriamente:

a) essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge; è necessario l'annullamento delle marche da bollo salva l'ipotesi dell'applicazione delle medesime assolta virtualmente. Al momento della domanda dovranno essere comunque pagate due marche da bollo – virtuali o cartacee – l'una per la presentazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico, l'altra per il ritiro della concessione;

b) essere corredata dalla ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, se dovuti;

c) essere corredata dai libretti di circolazione degli eventuali mezzi con i quali si intende occupare il suolo pubblico. Ogni variazione dei mezzi utilizzati deve essere preventivamente comunicata al Comune a mezzo posta elettronica certificata.

4. Il Comune può richiedere il pagamento di spese di istruttoria ed ulteriori spese, come determinate da apposita Delibera della Giunta Comunale o dalla normativa vigente.

5. Sono legittimati a richiedere la concessione di suolo pubblico per lavori edili i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'immobile oggetto di detti lavori, anche se associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, ovvero l'impresa che debba eseguirli. Qualora la domanda sia presentata dall'impresa esecutrice dei lavori, devono essere specificati i dati del soggetto, titolare di diritto reale ovvero personale di godimento sul bene oggetto della concessione, in favore del quale sono effettuati. Nel caso in cui i lavori edili siano effettuati in favore di un Condominio, la domanda deve essere presentata a nome del condominio medesimo dall'Amministratore pro tempore.

Qualora la concessione sia richiesta in successione temporale alternativamente da uno dei soggetti di cui al capoverso precedente, sarà comunque considerata una proroga della precedente concessione rilasciata con le maggiorazioni previste dall'art. 35 del presente regolamento.

6. Nel caso in cui l'occupazione interessi solo parte dell'arco della giornata e si protragga per più giorni, l'interessato deve indicare per tutti i giorni dell'occupazione la stessa o le stesse fasce orarie.

7. In caso di più domande aventi ad oggetto la medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. L'Ufficio, laddove necessario, pondera la valutazione del criterio della cronologia con la sussistenza del maggior interesse pubblico collegato alle domande pervenute per la medesima area.

Articolo 7

Istruttoria della domanda

1. L'ufficio competente provvede all'istruttoria della domanda entro i termini fissati dalla legge per il procedimento relativo alla singola fattispecie, come da indicazioni rese disponibili sulla “Rete Civica” del sito istituzionale del Comune.

2. Il comune può richiedere all'istante documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda. In tal caso la decorrenza dei termini è interrotta e ha inizio nuovamente a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.

3. L'ufficio titolare del procedimento può richiedere la formulazione di pareri tecnici da parte dei competenti uffici; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nell'atto di concessione, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti.

4. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero, nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. Trattandosi di procedimenti in cui sono richiesti pareri tecnici di altri Uffici, si applica l'art. 17 della L. n. 241/90 per cui il Responsabile del procedimento può dilatarne la conclusione fino a 90 giorni dalla richiesta.

6. Per i beni pubblici gravati da vincolo culturale in base alla normativa di settore, i termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi di concessione rimangono sospesi nelle more dell'acquisizione del parere della Soprintendenza.

Art. 7-bis

Rinnovo concessioni suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed assimilati

1. Per il solo anno 2022, ai fini dell'applicazione del presente articolo, la scadenza naturale delle concessioni di suolo pubblico, temporanee e permanenti, è da considerarsi il 30 settembre 2022.
2. Per il solo anno 2022, nei casi di richieste di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico, sia temporanee che permanenti, alle medesime condizioni e con le medesime caratteristiche di quelle in scadenza, il titolare dell'impresa interessata può presentare la richiesta fino a 10 giorni successivi alla suddetta scadenza naturale.
3. La richiesta deve essere redatta in conformità alle previsioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
4. Solo se sono integrate le previsioni dei commi 2 e 3 per i successivi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico, l'occupazione non potrà essere considerata abusiva.
5. In caso contrario, qualora non vengano rispettati i suddetti commi 2 e 3, si applicherà il precedente art. 7, comma 5.
6. Il presente articolo esplica i propri effetti solo per l'anno 2022, fatte salve le richieste presentate fino al 31.12.2022 relative a procedimenti non ancora conclusi.

Articolo 7-ter

Istruttoria della domanda per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore

1. L'ufficio competente provvede all'istruttoria della domanda entro i termini fissati dalla legge per il procedimento relativo alla singola fattispecie, come da indicazioni rese disponibili sulla "Rete Civica" del sito istituzionale del Comune.
2. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:
 - a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
 - b) qualora risultino errati o mancanti uno o più elementi della domanda, invita il richiedente, tramite PEC, qualora indicata, ad integrare o correggere la stessa non oltre il termine di 10 giorni;
 - c) richiede, con apposita motivazione e tramite PEC, qualora indicata, l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria, concedendo un termine massimo di 10 giorni;
 - d) verifica l'insussistenza di morosità relativa al Canone Unico o alla Tosap per annualità pregresse ed ancora esigibili nei confronti del Comune di Livorno.
3. Nei casi in cui l'Ufficio competente richieda all'istante documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda, la decorrenza dei termini è sospesa; la ripresa del termine suddetto decorre dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
4. Decorsi infruttuosamente i termini concessi ad integrazione, l'Ufficio comunica l'improcedibilità dell'istanza o il diniego alla stessa.
Qualora per il rilascio della concessione sia necessario rimuovere un impedimento oggettivo e il richiedente non provveda nel termine assegnato, la concessione verrà negata, con provvedimento espresso e motivato.
5. Terminata l'attività di cui ai commi precedenti, l'Ufficio competente procede all'invio, tramite PEC, del bollettino relativo al canone unico, se dovuto, cui è condizionato il rilascio della concessione.
6. L'atto di concessione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, canone patrimoniale di concessione autorizzazione ed esposizione pubblicitaria ed altri oneri previsti dalla legge.
7. L'ufficio titolare del procedimento richiede la formulazione di pareri tecnici da parte dei competenti uffici; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni che il richiedente dovrà rispettare tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti.

8. La data di inizio dell'occupazione, salvo i casi di proroga e di occupazione delle sole aree pedonali, non potrà essere precedente alle 48 ore dalla ricezione, da parte del richiedente, della concessione: almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione, il richiedente, a sue spese, deve apporre la cartellonistica relativa ai divieti di sosta e alle altre prescrizioni derivanti dai pareri resi dai competenti uffici comunali.

9. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure risulta non in regola con i pagamenti del canone e della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili, non può ottenere il rilascio della concessione richiesta, se non rimuove la violazione e sana la propria posizione ai sensi dell'art. 10 co. 2.

10. Non è consentita la subconcessione.

Articolo 8 Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di grave emergenza o nel caso si tratti di provvedere all'esecuzione di urgenti lavori imprevisti e imprevedibili a tutela della pubblica e privata incolumità, l'occupazione potrà avere inizio prima del rilascio del provvedimento di accoglimento e dovrà essere di durata non superiore a 48 ore. Se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di 72 ore.

2. In tal caso l'interessato:

a) deve dare immediata e contestuale notizia all'ufficio comunale competente;

b) qualora l'occupazione dovesse protrarsi oltre i termini di cui al comma 1, il richiedente dovrà presentare apposita richiesta all'Ufficio competente allegando la precedente richiesta di occupazione per motivi di urgenza, nelle modalità ordinarie;

3. L'occupazione per i motivi di cui al presente comma può essere richiesta una sola volta e non può essere oggetto di proroga.

4. Il Comando di Polizia Municipale, se necessario, verifica lo stato dei luoghi, la sussistenza dei motivi che hanno giustificato la richiesta di occupazione ed i termini dell'occupazione, impartendo immediate prescrizioni.

5. L'ufficio competente istruisce la domanda verificando la regolarità e completezza della stessa.

6. Nel caso in cui non sia accertata l'esistenza delle condizioni di cui al 1° comma, l'occupazione avvenuta è dichiarata abusiva ed a carico dell'interessato sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e ss. mm. e ii. del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (dpr 16.12.1992 n. 495).

Articolo 9 Occupazioni senza titolo o abusive

1. Sono abusive o senza titolo le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e quelle per le quali tali atti abbiano cessato la propria efficacia.

2. Si presumono temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Il procedimento di irrogazione della sanzione è disciplinato al Titolo IX del presente Regolamento.

4. L'applicazione del canone nel caso di occupazioni abusive o senza titolo, ovvero realizzate in difformità dalle prescrizioni dell'atto di concessione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.

5. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di un processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Articolo 10 Concessione

1. Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.
2. E' negata la concessione nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili, dovuti per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale. La situazione di morosità si intende sanata:
 - nel caso di omesso versamento TOSAP/ Canone Unico senza accertamento: mediante ravvedimento operoso o regolarizzazione spontanea da effettuarsi entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o della richiesta dell'ufficio;
 - nel caso di avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e regolarmente notificato e non trasmesso ad ADER: mediante rateizzazione non superiore a 18 mesi;
 - nel caso di accertamento già in carico ad ADER: mediante esibizione di apposita autocertificazione da parte del soggetto interessato da cui risulti un piano di rateizzazione in essere ovvero altra procedura regolare di definizione del debito in base alla normativa di settore.
3. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le eventuali condizioni alle quali il comune subordina la concessione e le situazioni ed i comportamenti che possono portare alla revoca/decadenza dell'atto. L'atto deve contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone o cose connessi all'occupazione, nonché la previsione che tutte le spese inerenti alla realizzazione/rimozione dell'occupazione stessa sono a carico del richiedente.
4. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. L'atto di concessione deve avere tutti gli elementi necessari per la determinazione e riscossione del relativo canone.
5. Il versamento del canone deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione e costituisce condizione per il rilascio della concessione, ad eccezione del caso di occupazione d'urgenza ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 11 Obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che concede l'occupazione;
 - di mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, come previsto dalla normativa vigente;
 - di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione;
 - di ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune laddove impartite;
 - rimettere in pristino il suolo o le aree al termine dell'occupazione,
 - per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, è obbligo del titolare della concessione o dei manufatti comunicare al Comune eventuali modifiche nel numero ed ubicazione delle stesse.
2. Sono, inoltre, fatti salvi gli obblighi specifici dettati dai Regolamenti di Settore.

Articolo 12 Cessazione dell'occupazione. Subentro nella concessione.

1. La cessazione dell'occupazione determina la cessazione dell'obbligazione patrimoniale e la perdita di efficacia del relativo atto concessorio, nonché la rimessa in pristino del suolo occupato.
2. Per le occupazioni permanenti tali adempimenti devono essere completati entro la fine dell'anno

solare al fine di limitare l'obbligazione patrimoniale all'anno stesso. In presenza di occupazioni realizzate con passi carrabili, chioschi, edicole è sufficiente, sempre entro l'anno solare, dare comunicazione di cessazione contenente gli estremi dell'atto di alienazione del bene servito o dell'azienda. La cancellazione dell'impresa dal relativo registro non comporta il venir meno dell'obbligazione patrimoniale che perdura fino alla rimozione dell'occupazione.

3. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, emette una nuova concessione. Nell'anno di subentro sono obbligati solidalmente al pagamento del canone connesso all'occupazione permanente il nuovo occupante e quello originario. Nel caso in cui si ometta la suddetta domanda di subentro e permanga l'occupazione, la stessa viene considerata abusiva.

4. Il Comune valuta se esistano motivi di pubblico interesse ostativi al rilascio dell'atto. In particolare al concessionario è negata la concessione nel caso in cui egli non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ancora esigibili; l'interessato può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.

Articolo 12-bis

Cessazione dell'occupazione - subentro nella concessione per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore

1. La cessazione dell'occupazione determina la perdita di efficacia del relativo atto concessorio, nonché la rimessa in pristino del suolo occupato.

2. Salvo quanto previsto dagli specifici eventuali Regolamenti dei singoli Servizi, è ammessa, previa comunicazione all'Ufficio, il subingresso nell'atto concessorio, in caso di trasferimento della proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità dell'esercizio dell'attività ai quali è collegata la concessione ed in tutti i casi di cessione di diritti connessi all'oggetto del provvedimento.

3. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta - presentando la domanda di cui all'art. 6 bis del presente Regolamento - al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette una nuova concessione con le stesse modalità di cui all'art.7 ter del presente regolamento. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la perdita di efficacia del provvedimento rilasciato al cedente, senza diritto per quest'ultimo ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo originario di occupazione di suolo pubblico né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per il periodo di occupazione richiesto.

6. Nel caso in cui si ometta la suddetta domanda di subentro e permanga l'occupazione, la stessa viene considerata abusiva.

7. Il Comune valuta se esistano motivi di pubblico interesse ostativi al rilascio dell'atto. In particolare al subentrante è negata la concessione nel caso in cui egli non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ancora esigibili; l'interessato cedente o subentrante, può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.

Articolo 13

Durata delle concessioni di suolo pubblico permanente. Rinnovo della concessione.

1. Le concessioni di suolo pubblico permanenti per passi carrabili hanno la durata massima di anni 20 (venti). Nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di regolarizzazione di passi carrabili esistenti, potrà essere concesso il subingresso, solo per le concessioni rilasciate dal 01/01/2008, a condizione

che siano valide ed efficaci al momento della richiesta. Il provvedimento di subingresso avrà, in ogni caso, validità fino alla scadenza naturale della concessione originaria.

2. Le concessioni di sovrasuolo permanenti per tende solari, hanno la durata massima di anni 10 (dieci).

3. In ogni caso il Comune potrà valutare durate inferiori in base alla natura dell'occupazione, allo stato dei luoghi e al pubblico interesse. Per le altre fattispecie di occupazione di suolo pubblico si fa in ogni caso rinvio a normative o regolamenti specifici.

4. Per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, la durata della concessione coincide con l'esistenza dell'immobile a cui sono asserviti.

5. Per le occupazioni permanenti relative agli esercizi di somministrazione ed assimilati, la durata è prevista dagli specifici Regolamenti di Settore.

6. All'approssimarsi del termine di scadenza della concessione, il concessionario che intenda richiederne il rinnovo deve presentare istanza al comune nel termine fissato nell'atto di concessione o, in mancanza, in quello di 30 giorni prima della scadenza stessa.

7. In presenza di concessioni rilasciate senza indicazione del termine di scadenza si fa riferimento ai termini indicati nelle normative vigenti.

Articolo 13-bis

Proroga della concessione di suolo pubblico temporaneo per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/ potature di durata superiore alle sei ore

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per lavori di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti in una concessione già rilasciata, l'interessato ha l'onere di presentare almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga, con le stesse modalità previste all'art. 6 bis del presente regolamento, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al precedente richiedente. La richiesta di proroga dovrà essere presentata almeno 8 giorni lavorativi prima della scadenza nel caso in cui per la precedente concessione sia stata necessaria l'emanazione di un'Ordinanza specifica.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del presente regolamento, è considerata proroga la richiesta di occupazione di suolo pubblico per lavori edili insistente sullo stesso bene o sua porzione oggetto della precedente concessione, a prescindere dall'uso (a titolo esemplificativo ponti di servizio, piattaforma aerea, deposito materiali, cassonetti AAMPS) purché la richiesta sia a favore del medesimo titolare/contitolare del diritto di proprietà/godimento su tale immobile: nel caso in cui con la successiva concessione si intenda occupare uno spazio maggiore o minore rispetto alla precedente, la maggiorazione sarà calcolata rispetto ai metri quadri già precedentemente occupati.

3. Si considera parimenti proroga la richiesta di occupazione per lavori edili laddove la data iniziale dei lavori sia prevista entro 10 giorni calcolati dalla data di scadenza della precedente concessione avente ad oggetto il medesimo bene o sua porzione, oggetto dei lavori di restauro, manutenzione ordinaria o straordinaria a favore del medesimo titolare/contitolare del diritto di proprietà/godimento su tale immobile. Per il tempo intercorrente tra i due provvedimenti concessori sarà dovuto il Canone come se l'occupazione fosse stata continuativa salvo prova contraria avente data certa del titolare/contitolare che dimostri di aver liberato il suolo pubblico per tale periodo.

Articolo 14

Decadenza dalla concessione

1. Il comune dichiara la decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento del canone dovuto o della TOSAP per le annualità pregresse ancora esigibili;
- le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle eventuali condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione;
 - la rimozione dell'occupazione o cessazione della stessa nei casi previsti dall'art. 12 comma 1.
2. Nel caso di decadenza, il canone dovuto deve essere comunque versato per l'annualità in corso nel caso di occupazione permanente e per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione per le occupazioni temporanee.
 3. In caso di morte del concessionario l'erede è tenuto a comunicare l'evento agli uffici competenti e se interessato a mantenere in essere l'occupazione, deve presentare domanda di nuova concessione. Nel caso di pluralità di eredi, la domanda di nuova concessione deve essere presentata comunque a nome di uno solo di essi, previa delega degli altri in suo favore. Nel caso in cui si ometta la suddetta comunicazione e permanga l'occupazione, la stessa viene considerata abusiva.
 4. Sono, in ogni caso, fatte salve le eventuali ulteriori cause di decadenza previste dalla normativa e dai Regolamenti di Settore.

Articolo 15

Modifica, sospensione e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

1. Il comune in qualsiasi momento può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione, eventualmente imponendo nuove condizioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati, come previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.
2. Il provvedimento di revoca, di modifica o sospensione della concessione è comunicato al concessionario e contiene il termine per l'osservanza.
3. In caso di revoca della concessione o autorizzazione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere in pristino il suolo entro il termine stabilito dal comune. In difetto, provvede il comune a spese del titolare.
4. Sono, inoltre, fatte salve le eventuali ulteriori fattispecie di modifica, sospensione e revoca della concessione disciplinate dai Regolamenti di Settore.

Articolo 16

Rinuncia o modifica della concessione da parte del richiedente

1. La concessione ad occupare il suolo pubblico è valida ed efficace a prescindere dal ritiro dell'atto e conseguentemente è dovuta l'obbligazione patrimoniale.
2. Il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciarvi con apposita comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente prima della data di rilascio del provvedimento, fatte salve le prescrizioni contenute in appositi Regolamenti Comunali di Settore.
3. La rinuncia effettuata oltre il termine sopra indicato, comporta il versamento del canone dovuto per l'intero periodo previsto nell'atto di concessione temporanea e per l'annualità in corso nel caso di concessione permanente.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui venga richiesta una modifica della concessione.

Articolo 16-bis

Rinuncia o modifica della concessione da parte del richiedente per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/ potature di durata superiore alle sei ore

1. La concessione ad occupare il suolo pubblico per lavori edili/interventi su immobili, traslochi/potature di durata superiore alle sei ore è valida ed efficace a prescindere dal ritiro dell'atto e conseguentemente è dovuta l'obbligazione patrimoniale.
2. Il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciarvi con apposita comunicazione da inviarsi alla P E C del Comune di Livorno prima della data di rilascio del

provvedimento e comunque prima della data presunta di inizio dell'occupazione indicata nell'istanza presentata. Nel caso si trattasse di proroga già in atto, dovrà essere indicato il termine, comunque non superiore alle 48 ore dall'invio della comunicazione, entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

3. Nel caso di interventi non aventi natura edile su immobili (a titolo esemplificativo installazione condizionatori e sostituzione infissi), traslochi /potature di durata superiore alle sei ore, il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciare con apposita comunicazione da inviarsi alla PEC del Comune di Livorno entro il giorno di occupazione qualora siano sopravvenuti motivi di forza maggiore determinati da avverse condizioni meteo per le quali sia stata disposta dai competenti organi, l'allerta meteo arancione o rossa.

4. La rinuncia effettuata oltre il termine o l'assenza dei motivi sopra indicati, comporta il versamento del canone dovuto per l'intero periodo previsto nell'atto di concessione temporanea, delle spese di istruttoria già versate e delle marche da bollo avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

5. Il richiedente può chiedere, una sola volta, con comunicazione da inviarsi alla PEC del Comune di Livorno la modifica dell'occupazione prima della data di rilascio del provvedimento.

TITOLO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Articolo 17

Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono definiti passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante i passi carrabili vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito cartello previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.

2. Per accesso carrabile a raso strada si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica o ad uso pubblico antistante, avente la funzione di permettere l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, così come definito dal Codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione. L'accesso a raso strada è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione di un'area di divieto di sosta antistante lo stesso, oltre al rilascio di apposito cartello, così come disposto dalla normativa vigente. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area, da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'area servita dall'accesso.

3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Nel caso i concessionari non abbiano più interesse al mantenimento del passo carrabile, debbono rimettere in pristino il suolo occupato e riconsegnare il cartello, previa specifica istanza da presentare all'ufficio competente. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a cura e spese del richiedente. Nel caso di accesso a raso è sufficiente far seguire alla presentazione dell'istanza la sola riconsegna del cartello.

5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alla normativa specifica del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione e agli eventuali Regolamenti comunali in materia.

Articolo 18

Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 19

Occupazione con impianti per erogazione di energie rinnovabili a tutela dell'ambiente

1. Sono ammesse le occupazioni di suolo pubblico con impianti/manufatti finalizzati all'erogazione di energie rinnovabili a tutela dell'ambiente ovvero adibite alla sosta di mezzi aventi la medesima finalità, come disciplinate negli appositi Regolamenti comunali in materia e/o in atti deliberativi della Giunta Comunale.

Articolo 20

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella normativa di settore e dai vigenti Regolamenti in materia.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente Regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 21

Attività di propaganda elettorale

1. E' ammessa l'occupazione finalizzata alla propaganda elettorale, come disciplinata dai Regolamenti comunali e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 22

Fognature

1. Il canone per le occupazioni relative agli allacci fognari, ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, è dovuto in forza del D. Lgs. n. 152/2006 noto come T.U. dell'Ambiente, e ss. mm. e ii., e della L.R. n. 20/2006 che disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento. Per la componente tecnica si rinvia al vigente Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate.
2. Il suddetto canone deve essere pagato dai soggetti proprietari degli immobili a cui è riferita l'occupazione del suolo o del sottosuolo (riconducibile a persona fisica o giuridica, condominio regolarmente costituito, gruppi di condomini riuniti in un supercondominio di fatto, ambito immobiliare "complesso" specificamente individuato non altrimenti frazionabile, ecc), considerando la somma dei singoli attraversamenti o occupazioni di suolo pubblico quali entità geometriche, facenti capo ad un medesimo ambito.
3. Per ambito si intende un contesto architettonico individuabile tramite parametri precisi (di base la particella catastale che racchiude i vari subalterni e la condivisione, anche parziale, in proprietà privata, di manufatti quali tetti, muri, collettori, scarichi, fossetti, accessi, corti, chiostre, giardini, ecc). I fabbricati (i cui proprietari sono co-obbligati al pagamento del canone) possono far parte anche di particelle catastali diverse qualora condividano, anche solo parzialmente, i medesimi manufatti di scarico.
4. I soggetti co-obbligati sono solidalmente tenuti al pagamento del canone, che viene richiesto per l'intero ad uno di essi, il quale potrà rivalersi sugli altri.

Articolo 23

Antenne, cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione di energia elettrica, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico, secondo quanto stabilito dalla

normativa vigente e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

2. Il canone è altresì dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione del comma 1.

3. Il canone è determinato secondo le modalità di cui al successivo art. 35, c. 8 e 8-*bis*, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 24

Tipologie degli impianti pubblicitari

1. Per quanto attiene il presupposto del canone, si fa rinvio al TITOLO I “*Disposizioni Generali*” del presente Regolamento.
2. Nell'ambito del territorio comunale, le tipologie ammesse degli impianti e dei mezzi pubblicitari sono quelle previste dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e ss.mm.ii.
3. Di conseguenza, le tipologie non previste nel precedente comma si intendono vietate.
4. Si fa rinvio ai divieti ed alle limitazioni relative alla effettuazione di pubblicità previste dal C.D.S., non - ché dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione e dalla normativa vigente.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma integralmente il Piano Generale degli Impianti attualmente vigente e ss.mm.ii.
2. Suddetto piano può essere oggetto di revisione periodica, nelle forme e nei modi previsti dalla normati - va in materia.

Articolo 26

Esposizione pubblicitaria e soggetto passivo

1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, il canone per l'esposizione pubblicitaria è distinto in :
 - a) pubblicità soggetta al pagamento per anno solare di riferimento;
 - b) pubblicità soggetta al pagamento per periodi inferiori all'anno solare.
2. Il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di autorizzazione/concessione ovvero in mancanza dal soggetto che effettua l'occupazione/diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
3. Al soggetto di cui al comma 2 è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
4. Ai fini del versamento del canone e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, i mezzi pubblicitari sono suddivisi "permanenti" e "temporanei", a seconda che la diffusione di messaggi pubblicitari venga realizzata con impianti o mezzi pubblicitari di carattere stabile.
5. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o altri mezzi assimilabili, la tariffa del canone è calcolata per anno solare di riferimento. Sono fatte salve eventuali richieste per periodi inferiori all'anno solare.
6. Per le affissioni dirette la tariffa è calcolata secondo quanto previsto al comma precedente. La superficie soggetta al canone è quella complessiva dell'impianto indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Articolo 27

Autorizzazione

1. All'interno del centro abitato, l'effettuazione della pubblicità che richiede l'installazione o la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sulle strade

o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Tale autorizzazione è richiesta anche per messaggi pubblicitari, così come definiti nel Titolo I, veicolati con la mera decorazione di facciate, muri, saracinesche ovvero mediante installazione di statue, icone o altre superfici all'uopo destinate.

3. All'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata dagli enti proprietari delle strade, secondo le procedure di cui alla normativa vigente.

4. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale è sanzionata ai sensi di legge.

5. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a presentare apposita richiesta, con la apposita procedura informatizzata prevista dalla normativa vigente.

6. Qualora la collocazione degli impianti di cui al comma 1 interessi edifici ed aree, comprese loro pertinenze, soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici o storici, l'interessato deve richiedere agli enti competenti il loro parere. Gli estremi del parere favorevole devono essere indicati nella suddetta richiesta di autorizzazione.

7. Nel caso di installazione di impianti pubblicitari su tratti di strada, traversanti il centro abitato, di proprietà di enti o soggetti diversi dal Comune, il soggetto interessato deve richiedere all'ente o soggetto proprietario il nulla osta, i cui estremi dovranno essere riportati nella richiesta di autorizzazione.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio competente cura l'istruttoria verificando la completezza formale della richiesta e della documentazione allegata. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione di tutta la documentazione. Nel caso di carenza e/o incompletezza della documentazione, l'Ufficio fa rinvio alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

9. In base al tipo di mezzo pubblicitario che si intende installare ed alla sua collocazione nel territorio comunale, l'Ufficio può richiedere pareri tecnici agli uffici comunali competenti in materia di mobilità, arredo urbano e di edilizia; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nel provvedimento finale. Il parere deve essere reso nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

10. Per la richiesta relativa all'installazione di mezzi pubblicitari su beni privati la cui titolarità non è esclusiva di un singolo soggetto, è necessaria l'autorizzazione anche degli altri comproprietari; in caso di condominio costituito è necessaria l'autorizzazione dell'Amministratore pro tempore o la delibera di assemblea condominiale nella quale viene autorizzato l'intervento.

11. Salvo quanto previsto dai commi 8 e 9 del presente articolo, l'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia. In caso di diniego l'Ufficio invia all'interessato apposita comunicazione.

12. L'autorizzazione è personale e non cedibile.

13. Il versamento del canone dovuto costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Il mancato ritiro del provvedimento non esime dal versamento del canone e della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili

14. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. E' negata l'autorizzazione nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP/Canone Unico per le annualità pregresse ancora esigibili. La situazione di morosità si intende sanata:

- nel caso di omesso versamento TOSAP/ Canone Unico senza accertamento: mediante ravvedimento operoso o regolarizzazione spontanea da effettuarsi entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o della richiesta dell'ufficio;

- nel caso di avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e regolarmente notificato e non trasmesso ad ADER: mediante rateizzazione non superiore a 18 mesi;

- nel caso di accertamento già in carico ad ADER: mediante esibizione di apposita autocertificazione da parte del soggetto interessato da cui risulti un piano di rateizzazione in essere ovvero altra procedura regolare di definizione del debito in base alla normativa di settore.

15. L'autorizzazione all'installazione di cartelli di insegne di esercizi o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta, salvo che la normativa in materia preveda diversamente. Sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.

16. In presenza di autorizzazioni rilasciate senza l'indicazione del termine di scadenza, per l'individuazione dello stesso, si fa riferimento al termine triennale sopra indicato.

17. Chi intende subentrare al titolare dell'autorizzazione, senza apportare alcuna modifica agli impianti pubblicitari, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, rilascia una nuova autorizzazione per il rimanente periodo di validità di quella originaria. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione che attesti l'assenza di modifiche agli impianti autorizzati. Nell'anno di subentro sono obbligati solidalmente al pagamento del canone connesso all'esposizione pubblicitaria il nuovo titolare e quello originario. Nel caso in cui si ometta la suddetta domanda di subentro e permanga l'esposizione pubblicitaria, la stessa viene considerata abusiva.

18. Salvo il caso di rinnovo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla completa rimozione del mezzo pubblicitario ed alla rimessa in pristino dei luoghi.

19. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al presente articolo, per la pubblicità effettuata nei modi di cui all'art. 34.

20. In tutti i casi di cui sopra, la pubblicità è consentita previo pagamento del relativo canone, salvo i casi di esenzione, e con presentazione della dichiarazione di cui al Titolo delle particolari fattispecie contenute nel presente Regolamento.

21. I volantini, i manifestini e/o gli oggetti promozionali, inferiori a 300 centimetri quadrati, per i quali non vi è l'obbligo dichiarativo, possono essere distribuiti soltanto mediante apposizione nelle cassette postali, nelle strutture aperte al pubblico o nei circoli privati ed in ogni caso previo assenso del titolare/gestore.

22. Le autorizzazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno e sono rilasciate per impianti temporanei, così come individuati dal Piano Generale degli Impianti, secondo quanto previsto al comma 13 in merito al versamento del canone. L'autorizzazione temporanea può essere rinnovata una sola volta e complessivamente non può mai raggiungere un periodo superiore a 11 mesi.

23. L'autorizzazione temporanea è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Comunale competente entro 20 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, completa di tutta la documentazione prescritta. Tale termine potrà essere ulteriormente prorogato di 10 giorni per l'acquisizione da parte dell'Ufficio di eventuali pareri tecnici richiesti agli Uffici competenti.

24. In caso di diniego l'Ufficio invia all'interessato motivata comunicazione.

25. Il titolare dell'autorizzazione temporanea è tenuto, a sua cura e spese, alla rimozione dei mezzi entro e non oltre ventiquattro ore dalla scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 28

Decadenza, revoca, modifica e sospensione dell'autorizzazione

1. Il comune dichiara la decadenza dall'autorizzazione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento del canone dovuto;
- le reiterate violazioni, da parte del titolare dell'autorizzazione o di altri soggetti in sua vece, delle eventuali condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia;
- l'uso improprio dell'autorizzazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti e, comunque, con quanto prescritto nell'autorizzazione;
- la rimozione dell'esposizione pubblicitaria;
- la non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato;
- l'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari;

- il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione delle norme del presente regolamento;
 - decesso del titolare dell'autorizzazione.
2. Nel caso di decadenza, il canone dovuto deve essere comunque versato per l'annualità in corso nel caso di autorizzazione permanente e per tutto il periodo previsto nell'atto di autorizzazione per le esposizioni temporanee.
 3. L'autorizzazione è revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
 4. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni indicate dal Comune.

Articolo 29

Rinuncia all'autorizzazione da parte del richiedente

1. L'autorizzazione ad esporre il mezzo pubblicitario è valida ed efficace a prescindere dal ritiro dell'atto e conseguentemente è dovuta la relativa obbligazione patrimoniale.
2. Il richiedente che non abbia più interesse all'esposizione può rinunciare con apposita comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente prima della data di rilascio del provvedimento.
3. La rinuncia effettuata oltre il termine sopra indicato, comporta il versamento del canone dovuto per l'intero periodo previsto nell'atto di autorizzazione temporanea, e per l'annualità in corso nel caso di autorizzazione permanente.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui venga richiesta una modifica dell'autorizzazione inerente i mezzi da esporre o la durata del provvedimento.

Articolo 30

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. La rimozione stessa deve avvenire entro il termine dell'anno solare al fine di limitare l'obbligazione conseguente all'anno stesso.
2. Nel caso di irreperibilità, o di perdurante inadempienza, del titolare dell'autorizzazione o comunque del soggetto interessato, della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti rispondono il proprietario o i proprietari dell'immobile in solido tra loro. Nel caso di condomini regolarmente costituiti, è il condominio, a mezzo dell'amministratore pro-tempore, a dovervi provvedere.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno solare, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato né esime dal versamento per il canone dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 31

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Ogni esposizione pubblicitaria abusiva deve essere rimossa a cura e spese del soggetto o dei soggetti obbligati solidalmente, così come individuato nel verbale di accertamento del pubblico ufficiale.
2. Alle esposizioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di esposizione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le esposizioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le esposizioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. In alternativa il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta

autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione del competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4. Alle situazioni descritte dai precedenti commi, si applicano le procedure di cui al Codice della Strada e ss. mm. e ii.

Articolo 32

Esposizione pubblicitaria su beni o aree comunali

1. Le esposizioni pubblicitarie su beni o aree comunali sono generalmente assentite previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica che tenga conto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza amministrativa e degli interessi pubblici in materia di decoro e arredo urbano, oltre che di sicurezza nella circolazione stradale. Gli atti procedurali relativi alla procedura di evidenza pubblica definiranno tutti gli aspetti connessi, compresa la tariffa di riferimento posta a base di gara, deliberata annualmente dai competenti organi comunali.

2. Il provvedimento, con cui viene concesso il suolo pubblico ed autorizzata l'esposizione pubblicitaria, indica modalità e condizioni per l'uso del suolo o del bene comunale, ove viene installato o mantenuto l'impianto pubblicitario, la durata ed il canone dovuto, nonché eventuali costi ed ammortamenti previsti nell'espletamento della procedura di evidenza pubblica.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 può avere durata massima fino a 5 anni solari. Gli importi dovuti a titolo di canone unico sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Alla scadenza del periodo stabilito nel suddetto provvedimento, il titolare dovrà o rimuovere l'impianto, o trasferirne la proprietà all'aggiudicatario della nuova gara, tenuto conto di eventuali costi ed ammortamenti previsti nella procedura di evidenza pubblica, entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione della gara.

5. Sono fatte salve le Convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per tutta la loro durata naturale. Gli impianti pubblicitari installati o da installare su strutture di proprietà comunale, seguono le vicende giuridiche della Convenzione avente ad oggetto il bene cui essi sono asserviti.

6. Il provvedimento non può essere rinnovato automaticamente, salvo eventuali proroghe ammesse dalla normativa vigente.

7. L'ufficio comunale competente può valutare la possibilità di non applicare la procedura di cui al comma 1, quando la richiesta abbia per oggetto l'installazione o il mantenimento di mezzi pubblicitari, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo cartelli indicatori con logo o cestini o pensiline di attesa del bus, in ragione della temporaneità del mezzo stesso, della durata e del valore provvedimento nonché della tipologia (natura, dimensioni, quantità, adiacenza all'esercizio pubblicizzato) del mezzo pubblicitario utilizzato.

8. Gli impianti pubblicitari cd. di servizio, di cui al vigente P.G.I., sono assoggettati alle specifiche procedure previste dall'ufficio di competenza.

9. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rilascio del provvedimento di concessione del suolo e di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, può essere richiesto, sulla base della tipologia e del numero di impianti da installare, il versamento di un deposito cauzionale, come previsto negli atti regolamentari vigenti in materia o da valutazioni tecniche dell'ufficio competente. Nel caso di importi rilevanti o di particolari tipologie di impianti, il Comune può richiedere specifica garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

TITOLO V – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 33

Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie

1. Il presente Regolamento ammette tutte le fattispecie previste nel Piano Generale degli Impianti attualmente vigente, fatte salve le eventuali ss.mm.ii., a cui si rinvia per le definizioni e la disciplina.

Articolo 34

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie seguenti è sufficiente la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione:
 - a) all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo o negli esercizi pubblici in genere, purché non visibile dalla pubblica via;
 - b) con avvisi di superficie inferiore a un quarto di metro quadro, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi;
 - c) eseguita su mezzi mobili, purché sia contenuta nella sagoma del veicolo;
 - d) per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
2. In tutti i casi di cui sopra, la pubblicità è consentita previo pagamento del relativo canone, salvo i casi di esenzione, e con presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente.
3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
4. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
5. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO VI – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 35

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati_o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in cui è effettuata l'occupazione.

2. La tariffa, così come sopra determinata, deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni ed ai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Per il primo anno di applicazione si rinvia alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 39.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima area di riferimento, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

5. Per gli accessi carrabili a raso strada per i quali è richiesta la concessione di un'area di divieto di sosta ed il conseguente rilascio del cartello, il canone è determinato in metri quadrati corrispondenti alle dimensioni dell'area concessa antistante l'accesso e nei limiti dimensionali di 10 metri quadrati. Si applica la medesima tariffa prevista per i passi carrabili.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

7. Le occupazioni fattispecie "fognatura", di qualunque tipo, ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano sempre come effettuate nel sottosuolo.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con condutture, con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone viene determinato sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria prevista dai commi 831.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore ad € 800,00.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

8-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003 e ss. mm. e ii.) e che non rientrano nella previsioni di cui al precedente comma, sono soggetti ad un canone pari ad € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio comunale (antenne). Gli importi anzidetti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del dovuto è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo della piattaforma di cui all'art.5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

9. Per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, riconducibili ad un medesimo contesto, il canone è dovuto per le occupazioni effettivamente presenti, non a misura ma a numero, moltiplicando la tariffa base per ogni singola occupazione proiettata su suolo pubblico e per ogni attraversamento geometrico tra proprietà privata e pubblica (a titolo esemplificativo conteggiando i pozzetti SIT presenti in strada o i pluviali presenti sulla facciata dell'immobile che sono sospesi su suolo pubblico). Per gli edifici residenziali e commerciali, in assenza di ulteriori dichiarazioni o verifiche, si presuppone comunque l'esistenza su suolo pubblico di minimo n.1 (uno) fognatura c.d. "nera" e di n.1 (uno) fognatura c.d. "bianca".

10. Soggiacciono alla medesima tariffa prevista per gli allacci fognari, le altre occupazioni di sottosuolo o sovrasuolo generiche.

11. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa base relativa va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità la suddetta tariffa base è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla capacità.

12. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione o comunque dai provvedimenti che consentono l'esercizio dell'impianto ai sensi della vigente normativa.

13. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa base annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

14. Per le occupazioni dovute a lavori edilizi e/o a scavi del sottosuolo la tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale, è esclusivamente temporanea e parametrata su un unico valore delle strade in categoria speciale. In caso di proroga sono previste le seguenti maggiorazioni:

- 40%: prima proroga;
- 60%: seconda proroga;
- 100%: dalla terza proroga in poi.

Articolo 36

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Per il primo anno di applicazione si rinvia alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 39.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. La Giunta Comunale, mediante la deliberazione di approvazione delle tariffe, può prevedere criteri per effettuare una graduazione delle stesse, prevedendo anche maggiorazioni in base a scaglioni progressivi di metri quadrati.
- 8-bis. Le esposizioni pubblicitarie luminose, ad eccezione dei monitor, sono maggiorate del 100%. Detta maggiorazione viene applicata al coefficiente relativo allo scaglione da 1,001 mq. A 5,5 mq. La maggiorazione per strade speciali viene parimenti applicata nello scaglione medesimo.
- 8-ter. Alle esposizioni pubblicitarie temporanee non si applicano le maggiorazioni per luminosità e per specialità della strada.
9. Per la pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi simili che attraversano vie o piazze, la tariffa del canone è commisurata al mq. e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

Articolo 37

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. La classificazione delle strade è determinata con delibera di Giunta Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe. Detta classificazione è espressa su due categorie, normale e speciale, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e intensità di traffico pedonale e veicolare, ad eccezione delle occupazioni insistenti nel sottosuolo.

Articolo 38

Determinazione del canone

1. Per le concessioni e per le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando il numero dei metri quadrati o dei metri lineari per la relativa tariffa, per tipologia, approvata dalla Giunta.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 39

Clausola di salvaguardia

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, è prevista l'applicazione di apposita clausola di salvaguardia finalizzata ad escludere aumenti tariffari nei confronti di quelle categorie che, per effetto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di determinazione del canone, potrebbero incorre in aumenti.
2. La presente clausola si applica a tutte le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati.
3. Inoltre, con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente canone.

Articolo 40

Esenzioni dal versamento del canone previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da

cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap (cfr. L. n. 104/92 e ss. mm.ii.).

2. Oltre a quanto espressamente previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1 co. 821 lett. f) della legge istitutiva, la Giunta Comunale, in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi eccezionali accertati con provvedimenti dell'autorità competente (a titolo esemplificativo emergenze sanitarie), può prevedere ulteriori esenzioni mediante propria deliberazione, compatibilmente con la copertura finanziaria e senza aggravio, in termini di pressione fiscale, sugli altri soggetti passivi.

Articolo 41

Esenzioni regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 40 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

a) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;

b) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

c) aree, chioschi, pensiline impianti ed opere accessorie al servizio di trasporto pubblico in concessione;

d) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione, previa convenzione urbanistica;

e) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

f) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. e ss. mm. e ii.;

g) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di grandi infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora nonché le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. posatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

h) le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

i) le occupazioni di suolo pubblico con impianti/manufatti finalizzati all'erogazione di energie rinnovabili a tutela dell'ambiente ovvero adibite alla sosta di mezzi aventi la medesima finalità, come disciplinate negli appositi Regolamenti comunali in materia e/o con atti deliberativi della Giunta Comunale, compatibilmente con la copertura finanziaria;

l) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

- m) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati, nonché degli spazi di sosta attribuiti al servizio taxi;
- n) le fioriere ornamentali, fatte salve quelle che costituiscono elementi di perimetrazione dei *dehors* di pertinenza degli esercizi commerciali.

Articolo 42

Esenzioni regolamentari per l'esposizione pubblicitaria

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 40 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore a 25 centimetri quadrati;
 - b) le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - d) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 30% della superficie complessiva e comunque non superino 0,3 metri quadrati;
 - e) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;
 - f) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.
2. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione, qualora rientrino nei presupposti di cui all'art 27.

Articolo 43

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) della legge istitutiva del canone, e ss.mm.ii., sono previste riduzioni del canone per le seguenti fattispecie:
- a) sono calcolate in ragione del 10% le superfici eccedenti i 1000 mq., sia per le occupazioni che per le esposizioni pubblicitarie sia temporanee che permanenti;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.;
 - c) è ridotta del 50% la tariffa delle esposizioni pubblicitarie effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - d) è ridotta del 50% la tariffa di esposizioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Per la disciplina del patrocinio relativa ad occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie viene fatto rinvio al successivo articolo 44.

3. La Giunta Comunale, in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi eccezionali accertati con provvedimenti dell'autorità competente (a titolo esemplificativo emergenze sanitarie), può prevedere ulteriori riduzioni fino all'azzeramento mediante propria deliberazione.
4. Oltre alle fattispecie sopra citate la Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre, per particolari motivi di interesse pubblico generale, quali a puro titolo esemplificativo, la promozione del territorio, la cultura, il turismo, ulteriori riduzioni fino all'azzeramento del canone compatibilmente con la copertura finanziaria.

Articolo 44

Patrocinio da parte della Giunta Comunale

1. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria siano realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive effettuate con finalità non economiche, la Giunta Comunale può deliberare il patrocinio prevedendo contestualmente una riduzione fino all'azzeramento del canone. Nel caso in cui venga deliberata una riduzione, quest'ultima è pari al 50% del canone dovuto.
2. In tutti i casi in cui sia deliberata una riduzione/esenzione deve essere quantificato da parte dell'ufficio competente il relativo beneficio economico.
3. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello cui la delibera si riferisce, ogni singolo ufficio interessato deve inviare una relazione alla Segreteria Generale, al Direttore Generale, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 45

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del soggetto affidatario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle successive disposizioni regolamentari, di manifesti relativi a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La tipologia, la destinazione, le caratteristiche tecniche, la disciplina generale di inserimento e le relative limitazioni, sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti e ss.mm.ii.
3. Gli attuali impianti a ciò adibiti, esistenti ed accertati sul territorio comunale così come indicato nel vigente PGI, corrispondono ad una superficie espositiva complessiva di circa 6.000 mq e rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati.
4. L'amministrazione comunale può affidare a terzi il servizio di pubblica affissione e defissione di manifesti su impianti comunali. Il Comune si riserva il controllo del canone versato e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata, nonché il controllo della tempestività e regolare affissione dei manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

Articolo 46

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Il pagamento deve essere effettuato unicamente mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero le altre modalità previste dalla normativa.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla delibera di Giunta Comunale.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e comunque prima dell'affissione.

Articolo 47

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 70%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, così come dettagliata nel successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli Enti Territoriali, il patrocinio o la compartecipazione degli stessi ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale da ciascun Ente amministrata.

Articolo 48

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 49

Modalità di espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le Pubbliche Affissioni devono essere effettuate, per lo stesso periodo di affissione richiesto, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della relativa commissione. Al Servizio delle Pubbliche Affissioni compete, in particolare:
 - a. la ricezione del materiale da affiggere;
 - b. la sua ripartizione e distribuzione in relazione alle commissioni ricevute, al relativo ordine cronologico, alle richieste espresse dall'utenza ed alla capacità ricettiva degli impianti e spazi destinati alle affissioni;
 - c. la vidimazione del materiale di cui sopra, con indicazione della data di scadenza;
 - d. la distribuzione e consegna del materiale al personale incaricato dell'affissione;

- e. l'annotazione in apposito Registro della data di consegna all'Ufficio del materiale da affiggere, della data di scadenza e dell'ubicazione del suddetto materiale;
- f. il soggetto che richiede l'effettuazione del servizio di affissione del proprio materiale pubblicitario dovrà, salvo i casi di affissione d'urgenza, consegnare detto materiale all'Ufficio competente almeno tre giorni prima dell'inizio dell'affissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo su richiesta del committente, il Comune o il soggetto affidatario del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate su richiesta del committente con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione (cd. nota di posizione).
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il soggetto affidatario del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il soggetto affidatario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni.
- Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
6. Il Comune ha facoltà di chiedere all'eventuale affidatario del servizio affissioni di svolgere servizi aggiuntivi, strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario ed al miglioramento dell'impiantistica.
7. Al committente di una pubblica affissione viene richiesta la previa sottoscrizione di un'apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:
- a) dignità delle persone, che deve essere rispettata in tutte le sue forme ed espressioni, evitando ogni forma di discriminazione compresa quella di genere. E', pertanto, vietato il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti ed è altresì vietato che la pubblicità offenda le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini;
- b) sulla pubblicità dei giochi con vincita in denaro, con riferimento alle “*Linee di indirizzo per la Comunicazione Commerciale dei giochi con vincita in denaro*” del 16/10/2015.

TITOLO VIII – CANONE MERCATALE

Articolo 50 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.
3. Lo *spuntista*, relativamente al posteggio già assegnato in concessione, è escluso dal pagamento del canone.
4. Il canone è, invece, dovuto soltanto se lo *spuntista* occupa posteggi vuoti non assegnati in concessione.

Articolo 51 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Sono legittimati alla presentazione della domanda di concessione i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione delle fattispecie di affitto e comodato di ramo d'azienda.

Articolo 52 Rilascio della concessione e versamento del canone

1. Per il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al relativo Regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche ed alla normativa di settore vigente.
2. Il pagamento del canone è effettuato unicamente a mezzo della piattaforma di cui all'art.5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o alle altre modalità previste dal medesimo Codice.
3. Il pagamento del canone e della TOSAP pregressa nei limiti delle annualità ancora esigibili, costituisce condizione per il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico.
4. Il subingresso nella concessione è ammesso solo a seguito di cessione dell'azienda commerciale. Fino al perfezionamento dell'atto di subingresso, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone relativo all'intero anno in cui avviene il subentro. In ogni caso, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.
5. Nel caso di assegnatari giornalieri di posteggio, cd. "*spuntisti*" il pagamento del canone dovuto è condizione necessaria per l'occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta.

Articolo 53 Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati;

- c) tipologia dell'occupazione posta in essere;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in cui è effettuata l'occupazione.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 54

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Articolo 55

Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 56

Tariffe

1. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
2. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
3. Le tariffe di base, previste dalla normativa vigente, possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.
4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.
5. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, è prevista l'applicazione di apposita clausola di salvaguardia finalizzata ad escludere aumenti tariffari nei confronti di quelle tipologie di cui al presente titolo che, per effetto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di determinazione del canone, potrebbero incorre in aumenti.
6. Inoltre, con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta comunale può deliberare riduzioni sino all'azzeramento del presente canone.

Articolo 57 **Riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.
2. Suddetta riduzione non si applica nel caso degli operatori alla spunta, cd. “*spuntisti*”, nel cui caso le superfici di occupazione possono essere calcolate per scaglioni.

Articolo 58 **Termini e modalità di pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone è condizione per il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione. E' negata la concessione nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili, dovuti per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale. La situazione di morosità si intende sanata:
 - nel caso di omesso versamento TOSAP/ Canone Unico senza accertamento: mediante ravvedimento operoso o regolarizzazione spontanea da effettuarsi entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o della richiesta dell'ufficio;
 - nel caso di avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e regolarmente notificato e non trasmesso ad ADER: mediante rateizzazione non superiore a 18 mesi;
 - nel caso di accertamento già in carico ad ADER: mediante esibizione di apposita autocertificazione da parte del soggetto interessato da cui risulti un piano di rateizzazione in essere ovvero altra procedura regolare di definizione del debito in base alla normativa di settore.
2. Per quanto attiene la disciplina delle scadenze e modalità di versamento, si rinvia al Titolo IX del presente Regolamento, ivi compresa la disciplina transitoria per l'anno 2021.
3. Il comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente o ricorrente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 59 **Occupazione abusiva**

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.
3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 60
Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.
3. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto della normativa.

TITOLO IX - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 61

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Le scadenze del presente canone sono le seguenti:

- prima rata o rata unica: 30 giugno e in ogni caso non prima di 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
- seconda rata: 30 settembre;
- terza rata: 30 novembre.

Suddetta rateazione si applica solo per avvisi di pagamento ordinari il cui ammontare sia superiore ad € 300,00. In caso contrario, il contribuente riceverà l'avviso di pagamento con bollettino recante solo la scadenza di pagamento con rata unica.

1-bis. Le occupazioni temporanee possono frazionare il versamento sulla base delle scadenze di cui al comma precedente, fatta eccezione per le fattispecie degli scavi del sottosuolo e dell'edilizia.

2. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

3. La Giunta Comunale, in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi accertati con provvedimento dell'autorità competente, può rinviarle o modificare le scadenze di pagamento mediante propria deliberazione.

4. Il pagamento del canone, e della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili, è condizione per il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione. E' negata la concessione/autorizzazione nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora accertabili, per qualsiasi occupazione o esposizione pubblicitaria. L'interessato può sanare la propria posizione versando il dovuto entro 15 giorni dal momento della presentazione della domanda di concessione/autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.

5. Per il primo anno di durata della concessione/autorizzazione, il pagamento deve essere effettuato di regola in unica soluzione o facoltativamente versando la prima rata oppure le rate scadute al momento del rilascio.

6. Per le occupazioni permanenti effettuate dai gestori dei pubblici servizi, il pagamento del canone dovrà avvenire obbligatoriamente in unica soluzione, senza facoltà di frazionamento.

7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 10,00. Tale limite non si applica alle tariffe applicate agli assegnatari giornalieri di posteggio (cd. spuntisti).

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Il versamento del canone è effettuato unicamente secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., ovvero le altre modalità previste dalla normativa.

11. Il comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni per occupazioni suolo/autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie aventi carattere permanente o ricorrente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 62

Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare il rimborso degli importi versati mediante motivata comunicazione all'interessato.
3. La revoca dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.

Articolo 63

Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al soggetto passivo dell'obbligazione patrimoniale apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a:
 - a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente;
 - b) 15% del canone tardivamente versato.
2. Sono altresì versati gli interessi previsti dalla normativa e dal vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali e ss. mm. e ii.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto passivo che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con il versamento della sanzione amministrativa pari al 5% del canone omesso, parzialmente e tardivamente versato oltre gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali vigente e ss. mm e ii.
4. Per le occupazioni/esposizioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
5. Per le occupazioni/esposizioni abusive si applica altresì la sanzione amministrativa del 100% per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione/esposizione abusiva, che deve essere rimossa.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, decorso infruttuosamente il termine ultimo per il pagamento dell'obbligazione, procederà alla riscossione. Su richiesta del debitore, che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, potrà essere concessa dilazione del pagamento delle somme dovute, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali vigente e ss. mm. e ii.
9. In caso di avvisi riferiti a più annualità, si applica la sanzione vigente al momento in cui viene emesso l'atto di accertamento.
10. Agli atti di accertamento per il recupero del canone si applica la sanzione vigente alla data di emissione degli stessi.

Articolo 64

Autotutela

1. Per la disciplina dell'istituto dell'autotutela si rinvia al vigente Regolamento generale delle entrate e ss.mm.ii.

Articolo 65

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, e ss.mm.ii., e come previsto nel vigente Regolamento generale delle entrate e ss.mm.ii.

Articolo 66

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 mantengono la propria efficacia fino alla data della scadenza naturale, anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti, come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate.
3. Per il solo anno 2022, le scadenze di versamento del canone sono le seguenti:
 - 30 settembre 2022: prima rata e rata unica;
 - 15 novembre 2022: seconda rata;
4. Per il solo anno 2022 i soggetti assegnatari giornalieri di posteggi (cd. “*spuntisti*”), non esclusi dal versamento del canone ai sensi dell'art. 50 comma 3 del presente regolamento, possono pagare anche con modalità diverse dalla piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005, utilizzando appositi tagliandi “*gratta e sosta*” fino ad esaurimento della relativa fornitura in giacenza.
5. In via transitoria, per il rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche stabilito dall'art.181, comma 4-bis e 4-ter del Dl 19 maggio 2020 n. 34 - come convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, si procede secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Nel caso il soggetto avente titolo al rilascio della concessione si trovi in una situazione di morosità rispetto ai versamenti dovuti per le annualità pregresse della Tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), la concessione verrà comunque rilasciata nel rispetto della procedura di cui al successivo comma.
6. La situazione di morosità si intende sanata:
 - a) nel caso di omesso versamento TOSAP senza accertamento: mediante ravvedimento operoso;
 - b) nel caso di avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e regolarmente notificato e non trasmesso ad ADER: mediante rateizzazione non superiore a 18 mesi;
 - c) nel caso di accertamento già in carico ad ADER: mediante esibizione di apposita autocertificazione da parte del soggetto interessato da cui risulti un piano di rateizzazione in essere ovvero altra procedura regolare di definizione del debito in base alla normativa di settore.

Art.66 bis

Procedure di regolarizzazione d'ufficio delle concessioni per passo carrabile esistente

1. Nel caso di concessione scaduta per decorrenza dei termini, si può procedere d'ufficio al loro rinnovo per venti anni a seguito dell'esito positivo delle seguenti verifiche:
 - a) sia confermato che il soggetto già concessionario permanga nella titolarità di diritti reali sull'area/immobile a cui dà accesso il passo carrabile adiacente, così come disposto dal precedente art.6;
 - b) i pagamenti siano stati regolarmente effettuati, nel periodo successivo alla scadenza della concessione, a titolo di canone per il passo carrabile interessato;
 - c) sia positivo il controllo dell'esistenza dell'apertura automatica del cancello di accesso alla proprietà come prescritto dall'art. 22 del Codice della Strada in combinato disposto con l'art. 46 del suo Regolamento di attuazione.
2. Nel caso di concessione con termini ancora non decorsi, ma con soggetto concessionario deceduto o ormai privo di titolarità dei diritti reali sugli immobili a cui dà accesso il passo carrabile, si può procedere d'ufficio al subingresso nella concessione fino alla sua naturale scadenza a seguito dell'esito positivo delle seguenti verifiche:
 - a) sia confermato che il soggetto subentrante sia nella titolarità di diritti reali sull'area/ immobile a cui dà accesso il passo carrabile adiacente, così come disposto dal precedente art.6;
 - b) i pagamenti siano stati regolarmente effettuati, dallo stesso soggetto subentrante, nel periodo successivo alla decadenza del precedente concessionario, a titolo di canone per il passo carrabile interessato.
3. Nel caso di concessione scaduta per decorrenza dei termini e con soggetto concessionario deceduto o ormai privo di titolarità dei diritti reali sugli immobili a cui dà accesso il passo carrabile, si può procedere d'ufficio al rilascio di nuova concessione per venti anni a seguito dell'esito positivo delle seguenti verifiche:
 - a) sia confermato che il soggetto che ha provveduto ai pagamenti a titolo di canone dopo la scadenza della concessione sia nella titolarità di diritti reali sull'area/immobile a cui dà accesso il passo carrabile adiacente, così come disposto dal precedente art.6;
 - b) i pagamenti siano stati regolarmente effettuati, dallo stesso soggetto di cui alla precedente lettera a), nel periodo successivo alla scadenza della concessione o della decadenza del precedente concessionario, a titolo di canone per il passo carrabile interessato;
 - c) sia positivo il controllo dell'esistenza dell'apertura automatica del cancello di accesso alla proprietà come prescritto dall'art. 22 del Codice della Strada in combinato disposto con l'art. 46 del suo Regolamento di attuazione.
4. Vengono fatte salve ulteriori eventuali verifiche e richieste di integrazioni documentali che si rendano necessarie a seguito dell'attività istruttoria che viene espletata su ciascuna posizione.

Articolo 67

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 46fb1a1de44daf71fb546607087ce6f381bb80345ae5a8129ed232fbfb4fe84b

Firme digitali presenti nel documento originale

Alessandro Parlanti

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.161/2024

Data: 27/11/2024

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO ANNO 2024/2025



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=be7147291a178c9e_p7m&auth=1

ID: be7147291a178c9e